

— Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea, del 19 marzo 2014, che rigetta la richiesta di apertura della procedura di revoca dei regimi tariffari preferenziali accordati a favore di India, Pakistan ed Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate di cui alle sezioni S-8a, S-8b e S-12a del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  - Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non rispetta l'obbligo di una motivazione chiara, precisa e inequivocabile, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
2. Secondo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione.
  - Si fa valere a questo riguardo un errore manifesto di valutazione in merito all'adeguatezza della revoca temporanea dei regimi preferenziali rispetto al problema dell'approvvigionamento delle materie prime, nonché all'esistenza dei presupposti per la revoca temporanea dei regimi preferenziali generali accordati a India, Etiopia e Pakistan, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lett. d, del regolamento sopracitato.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
  - Si fa valere a questo riguardo la mancata verifica del ricorrere dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca delle preferenze tariffarie a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lett. d), del regolamento sopracitato.

---

### Impugnazione proposta il 19 maggio 2014 da CR avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 marzo 2014, causa F-128/12, CR/Parlamento

(Causa T-324/14P)

(2014/C 212/54)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

Ricorrente: CR (Malling, Francia) (rappresentante: A. Salerno, avvocato)

Controinteressati nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del TFP del 12 marzo 2014;
- decidere direttamente la controversia tra il medesimo e il Parlamento europeo, annullando la decisione che ha impugnato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nella parte in cui essa gli impone il rimborso della totalità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegni familiari; o
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- porre le spese di entrambi i procedimenti a carico del Parlamento europeo.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta il rigetto dell'eccezione di illegittimità dell'articolo 85, secondo comma, ultima frase, dello Statuto dei funzionari. A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

2. Secondo motivo, vertente sull'omessa risposta all'argomentazione del ricorrente quanto al carattere sproporzionato dell'assenza di qualsivoglia prescrizione nell'ipotesi in cui l'APN sia in grado di stabilire che l'interessato ha deliberatamente indotto l'amministrazione in errore al fine di conseguire il versamento della somma considerata.

---

**Ricorso proposto il 23 maggio 2014 — Italia/Commissione**

**(Causa T-353/14)**

(2014/C 212/55)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: P. Gentili, avvocato dello Stato, G. Palmieri, agente)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 amministratori (AD 5) per la formazione di un elenco di riserva di 137 posti per la copertura di posti vacanti di Amministratori (AD 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 marzo 2014 n. C 74 A;
- Condannare la Commissione alle spese del giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti invocati sono quelli fatti valere nella causa T-275/13, Italia/Commissione (GU 2014 C 74 A, pag 4).

---